

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Gó:emo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Claudia Crivelli Barella e cofirmatari
Per il Gruppo dei Verdi
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 16 giugno 2017 n. 133.17 Infiltrazioni mafiose

Signora deputata,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere con un paio di precisazioni.

Non ci è sfuggito il messaggio di sfiducia verso i collaboratori del Dipartimento delle istituzioni e non possiamo non reagire di fronte alla più volte reiterata illazione secondo la quale la vicenda dei permessi falsi avrebbe portato alla luce dell'opinione pubblica una dilagante corruzione all'interno del Dipartimento delle istituzioni e dell'Amministrazione cantonale. Ebbene, siamo abbastanza preoccupati di come nel formulare tale presunta verità non si tenga conto di quanto accertato da Esecutivo e Legislativo. Per giustizia, e a futura memoria, ricordiamo che il rapporto del giudice emerito dott. avv. Lorenzo Anastasi, chiamato dal Consiglio di Stato a svolgere un'indagine indipendente conoscitiva sul funzionamento dell'Ufficio della migrazione (UM), ha concluso che quello dei permessi falsi non è, come da voi arbitrariamente affermato, da ricondurre a un problema sistemico, bensì all'agire di alcune persone singole, nel mentre non più impiegate nell'Amministrazione cantonale. Alle stesse conclusioni è giunta la Commissione della gestione e delle finanze. Ci permettiamo a tal proposito di trascrivere un'intervista rilasciata dal Coordinatore della Sottocommissione vigilanza, deputato Alex Farinelli, che ai microfoni della RSI¹ ha affermato che *"Gli approfondimenti fatti con la Sottocommissione, e poi il rapporto del Giudice Anastasi, effettivamente ci confortano, perché ci fanno capire che il problema non è nel sistema. Da parte nostra, per quanto dovevamo approfondire come Parlamento riteniamo di aver avuto le risposte che erano necessarie"*. Inoltre, sul caso Pulice, che dà lo spunto al vostro atto parlamentare, ci riferiamo alle indiscrezioni di stampa² del 18 maggio che rivelano che il Procuratore generale John Nosedà ha comunicato all'Amministrazione cantonale che l'ipotesi basata sulle esternazioni del signor Gennaro Pulice, per le quali Funzionari dell'UM siano stati corrotti con lo scopo di permettergli l'ottenimento del permesso "B", non trova conferma.

Ci permettiamo inoltre di rilevare che le conclusioni del giudice emerito dott. avv. Lorenzo Anastasi e della Sottocommissione vigilanza sulla vicenda dei permessi falsi sono state riportate dalla stampa a partire dal 9 maggio 2017, mentre la notizia della lettera a firma del responsabile della Magistratura è stata pubblicata il 18 maggio 2017. Entrambe le informazioni sono state quindi rese pubbliche prima del 16 giugno, data del vostro atto parlamentare. Ci risulta difficile ritenere che non si era a conoscenza di quanto sopra e concludiamo, senza aggiungere nessun commento, che con il vostro scritto avete intenzionalmente attribuito all'opinione pubblica una conclusione, quella della corruzione all'interno del Dipartimento delle istituzioni, che già era

¹Il Quotidiano del 9 maggio 2017, servizio Scandali a rapporto di Oscar Acciari

²<http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Pulice-non-ha-corrotto-nessuno-9348892.html> consultato l'ultima volta il 3 ottobre 2017

ampiamente smentita dagli approfondimenti eseguiti, secondo processi indipendenti, dai tre Poteri dello Stato.

Per tornare al tema della vostra interrogazione - e siamo alla seconda precisazione - sia le autorità giudiziarie e inquirenti, sia quelle amministrative, da anni pongono la dovuta attenzione ed hanno messo in atto misure volte alla prevenzione e alla lotta contro il fenomeno delle infiltrazioni criminali; nel contempo perseverano nell'intento di migliorare l'efficacia delle misure già in atto e nell'attuare delle nuove. La lotta alle infiltrazioni criminali deve quindi essere portata avanti su più fronti e da tutti gli attori coinvolti e la sua efficacia passa anche dal processo di legislazione, in particolare per quanto attiene la creazione dei necessari strumenti giuridici a disposizione delle autorità di perseguimento penale.

Rispondiamo quindi come segue alle singole domande poste.

1. Sulla base del caso Gennaro Pulice, come intende il Governo intervenire per evitare il ripetersi di una situazione simile?

Il Dipartimento delle istituzioni per il tramite dell'Ufficio della Migrazione (UM) della Sezione della Popolazione (SP) si adopera costantemente nel fronteggiare gli abusi nell'ambito del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno nel nostro Paese. Senza voler entrare nei dettagli del caso menzionato, è tuttavia doveroso precisare che all'epoca del rilascio del permesso in questione la misura straordinaria della richiesta sistematica del casellario giudiziale non era ancora in vigore e l'interessato ha potuto avvalersi dell'autocertificazione relativa ai precedenti penali. Oltre all'introduzione dell'obbligo di presentazione del certificato penale anche per i cittadini UE/AELS, l'UM ha nel frattempo anche introdotto la verifica in internet dei nominativi dei richiedenti un permesso di dimora. Il Governo ritiene pertanto che le misure da lei evocate siano in vigore già da tempo. Per completezza di informazione, ricordiamo che lo scorso 7 giugno 2017, nonostante l'impossibilità di individuare una misura sostitutiva che permettesse di ottenere risultati analoghi alla misura straordinaria e compatibile con il diritto internazionale, il Governo ha comunque deciso di riorientare la richiesta obbligatoria del casellario giudiziale rendendola volontaria; tale riorientamento diverrà effettivo nel momento in cui l'Italia sottoscriverà l'accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.

In questa sede appare pure opportuno precisare che non è possibile attribuire all'UM tutto il peso e la responsabilità della lotta alle infiltrazioni mafiose sul nostro territorio. Infatti, per quanto attiene i cittadini provenienti dai Paesi dell'UE/AELS le possibilità di intervento fornite dalle disposizioni applicabili risultano assai limitate.

2. Quali sono i controlli sulle società di gestione dei capitali?

Le attività legate alla gestione patrimoniale sono sempre più disciplinate da norme federali e internazionali. Gli intermediari finanziari, elencati all'art. 2 della legge del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, LRD (banche, direzioni di fondi, commercianti di valori mobiliari, ecc.) sono direttamente sottoposti alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e devono pertanto ottenere da questa un'autorizzazione specifica. Anziché ottenere l'autorizzazione, gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (persone che a titolo professionale accettano, custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli) possono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA stessa (art. 14 LRD). È compito dell'Autorità federale verificare se chi esercita l'attività di intermediario finanziario sia autorizzato o affiliato a un organismo di autodisciplina e vigilare sugli stessi (art. 18 cpv. 1 lett. b LRD), anche nel caso in cui si tratti di un avvocato o un notaio. La FINMA autorizza pertanto l'esercizio delle attività da parte delle imprese e delle organizzazioni sottoposte alla vigilanza e ne sorveglia l'ottemperanza

alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti nonché il mantenimento della conformità ai requisiti per l'autorizzazione. In caso di necessità e ai sensi della legge, adotta sanzioni, presta assistenza amministrativa e disciplina in materia, ovvero collabora alla modifica di leggi e delle rispettive ordinanze, emana circolari e, se legittimata, ordinanze proprie. Inoltre è responsabile del riconoscimento degli organismi di autodisciplina³. Si rimanda a quanto esposto dal Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione 9 giugno 2014 n. 118.14 presentata dalla deputata Michela Delcò Petralli dal titolo "Sottobosco finanziamento ticinese: quale prevenzione?".

Gli intermediari finanziari sono sottoposti ad obblighi di diligenza (identificazione della controparte, accertamento dell'avente diritto economico), come pure ad obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 3ss., in particolare art. 9 LRD) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Tale autorità, sezione dell'Ufficio federale di polizia, funge da filtro e da tramite fra gli intermediari finanziari e le autorità inquirenti. È l'ufficio centrale nazionale che, in virtù della LRD riceve, analizza ed eventualmente trasmette alle autorità inquirenti, le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari concernenti il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i valori patrimoniali di illecita provenienza e le organizzazioni criminali. MROS ogni anno pubblica un rapporto contenente statistiche anonimizzate sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera, ricavandone delle tipologie che trasmette agli intermediari finanziari ai fini della loro formazione⁴.

Il Canton Ticino è l'unico ad aver adottato una legge sulle attività fiduciarie (Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1. dicembre 2009, LFid, R.L. 11.1.4.1), condizionandole all'ottenimento di una specifica autorizzazione, ciò che costituisce già di per sé una forma di prevenzione che altri Cantoni non hanno. Tale atto normativo si applica alle attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale. L'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario esercita la vigilanza sulle persone iscritte nell'albo dei fiduciari.

Sono attualmente al vaglio delle Camere federali i progetti di legge sui servizi finanziari (LSF) e di legge sugli istituti finanziari (LIFin), licenziati dal Consiglio federale in data 4 novembre 2015. La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l'offerta di strumenti finanziari. La LIFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza nonché dei trustee. Al riguardo, non tutti gli istituti finanziari sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. La vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni di clienti individuali e sui trustee spetta a un organismo di vigilanza indipendente nella sua attività (ma autorizzato dalla FINMA), fermo restando che possono esistere anche diversi organismi di vigilanza⁵.

Qualora le citate LSF e LFin dovessero essere approvate dal Parlamento federale ed entrare in vigore, il nostro Cantone sarà confrontato con la riflessione sul mantenimento o meno della legge cantonale (LFid) per i settori di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare e/o sulla riconversione dell'Autorità di vigilanza, laddove ne avesse i requisiti, quale organismo di vigilanza autorizzato dalla FINMA sottoposto alle nuove norme.

Nel caso di un procedimento penale, il Ministero Pubblico può avvalersi della collaborazione della Polizia cantonale per effettuare una perquisizione di conti bancari. La Polizia cantonale può

³https://www.finma.ch/FinmaArchiv/bpv/download/i/i_InK%C3%BCrze.pdf

⁴<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html>

⁵<https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/fidleg-finig.html#>

anche, laddove vi sia un sospetto concreto, raccogliere informazioni preliminari su persone fisiche e giuridiche.

3. Quali sono le verifiche sottese alla concessione dei permessi di soggiorno e di dimora concessi a stranieri benestanti?

Innanzitutto si osserva che nell'esame delle condizioni per il rilascio dei permessi di soggiorno per cittadini benestanti, quindi anche in relazione alla tematica dell'ordine pubblico, non viene applicata nessuna differenza a dipendenza dello scopo del soggiorno. Di conseguenza anche nel caso di persone abbienti vengono effettuate le usuali e rigorose verifiche a seconda della tipologia di permesso richiesto. Le modalità di questi controlli sono già state ampiamente illustrate in precedenti risposte ad atti parlamentari⁶ sicuramente noti ai postulanti. Pertanto per i relativi dettagli si rimanda a quanto già indicato dall'Esecutivo cantonale negli stessi.

4. Quali sono gli strumenti che il Governo intende mettere in atto o rafforzare per la sorveglianza dei movimenti sospetti di capitali?

Si rimanda a quanto esposto nella risposta al quesito n. 2.

5. Riguardo alle misure preventive: ha intenzione il Dipartimento delle istituzioni di creare un gruppo di lavoro di esperti che si occupi di approfondire la questione per trovare soluzioni ad hoc e riuscire ad impedire in maniera efficace il verificarsi di simili situazioni?

6. Il Governo intende adeguare le leggi di diritto amministrativo al fine di poter intervenire a monte della questione, senza dover aspettare il compimento di un reato per il quale possa finalmente intervenire il diritto penale?

Lo scrivente Governo, che sia per il tramite del Dipartimento delle istituzioni o meno, a fronte di tutta una serie di misure già in essere che verranno qui esposte, non ritiene di dover costituire un gruppo di lavoro di esperti sul tema oggetto dell'interrogazione, come pure non ritiene, ad oggi, di dover procedere ad "adeguare le leggi di diritto amministrativo", indicazione peraltro molto generale da parte degli interroganti, a fronte dell'attuale legislazione.

Come indicato in precedenza, il Canton Ticino è l'unico ad aver adottato una legge sulle attività fiduciarie, condizionandole all'ottenimento di una specifica autorizzazione e sottoponendole alla sorveglianza da parte di una specifica autorità, ciò che costituisce già di per sé una forma di prevenzione che altri Cantoni non hanno. Si rimanda in questo contesto a quanto indicato nella risposta del Governo all'interrogazione n. 161.15 presentata dai deputati Paolo Pagnamenta e Natalia Ferrara dal titolo: "Le mafie si rafforzano in Svizzera. Il Ticino cosa fa?". Per quanto concerne gli esercizi pubblici, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione polizia amministrativa, tramite ispezioni, effettua un controllo capillare del territorio (cfr. risposta alla domanda n. 3). La Polizia cantonale collabora con fedpol monitorando alcuni aspetti legati al fenomeno della criminalità organizzata (spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, prostituzione e reati contro l'integrità, cfr. risposta alla domanda n. 4). Per quanto attiene al settore dei fallimenti, i funzionari di questo servizio segnalano al Ministero pubblico i casi anomali di gestione e amministrazione delle società fallite (cfr. risposta alla domanda n. 5). Per quanto concerne l'ambito degli acquisti pubblici, a livello federale sono in atto le revisioni

⁶Interrogazione n. 203.14 presentata dal deputato Massimiliano Robbiani dal titolo: "Frontaliere capo mafia alle Officine. Quali controlli vengono effettuati?", risposta alla domanda n. 6.

Interrogazione n. 209.13, presentata dalla deputata Lara Filippini dal titolo: "Permessi e condanne: di pari passo per un'integrazione agevolata dei criminali?", risposte alle domande n. 1 e 4.

Interrogazione n. 69.13, presentata dal deputato Matteo Quadranti dal titolo: "Il Dipartimento delle istituzioni è sollecito? Forse troppo!" risposta alla domanda n. 6.

della Legge federale sugli acquisti pubblici, come pure del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici per i quali si prospetta l'introduzione di una norma che permetterebbe di escludere un offerente qualora venga constatata la violazione di disposizioni in materia di lotta contro la corruzione. Nel nostro Cantone, nell'ambito della recente modifica della Legge sulle commesse pubbliche, figura la questione del subappalto, possibile solo ad un solo livello, severamente regolamentato⁷. Ricordiamo infine che il Canton Ticino ha recentemente tentato di mettere regole in settori come l'edilizia (introducendo l'albo imprese) e l'artigianato (LIA).

7. Ha intenzione il Governo di ideare una campagna preventiva atta a mettere in guardia la popolazione ticinese, invitandola ad eseguire maggiori controlli (affidandosi ad un motore di ricerca online) per l'affitto di spazi locativi, o altro?

Il Governo è cosciente del fatto che è compito dello Stato contrastare la criminalità, come pure attirare l'attenzione dei cittadini e dei vari operatori economici sulle minacce alla nostra sicurezza e alla salvaguardia del settore economico. Ad oggi una campagna preventiva sul tema non è stata prevista, ma più volte, per voce del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, abbiamo indicato la necessità di unire le forze nell'amministrazione e nella società civile. A tal proposito è stato dato il compito al Gruppo di lavoro "rischi" del Gruppo di coordinamento interdipartimentale di approfondire il tema nell'ambito delle sue analisi per quanto attiene ai macrorischi all'interno dell'Amministrazione cantonale.

Infine, la FINMA pubblica in forma elettronica nel sito⁸ sia il registro degli intermediari finanziari direttamente sottoposti ad essa, sia un elenco degli intermediari finanziari affiliati a un'organizzazione di autodisciplina. Il cittadino ha pertanto la possibilità di controllare se una determinata persona si sia annunciata direttamente o indirettamente alla FINMA.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)

⁷Interrogazione n. 114.17 presentata dal deputato Boris Bignasca dal titolo: "La mafia mette radici in Ticino: Berna se ne renda conto!", risposta alla domanda n. 1.

⁸www.finma.ch